

*Manfredi*  
*Manfredi*

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 NOVEMBRE 1966.

ooo

Addì 20 gennaio 1967 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

*Manfredi*  
*Manfredi*  
*Manfredi*  
*Manfredi*

- l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav.Uff.Dott.Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario Generale della Associazione Avv. Carlo Gaudenzi e dal Dott. Antonio Marchetti;

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dal Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

*Manfredi*

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg.: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Aldo Bianchi della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 25 Novembre 1966, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

*Manfredi*

Art. 1  
QUALIFICHE

*Manfredi*

Con riferimento all'art. 5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra - meglio definito al penultimo comma dell'art.5 del c.c.n.l. - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

*Manfredi*

DICHIARAZIONE A VERBALE

Esamate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in mi-

*Manfredi*      *Manfredi*      *Manfredi*      *Manfredi*



sura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art.5 del c.c.n.l.

Art. 2  
ORARIO DI LAVORO  
e 3°

In relazione al disposto dell'art. 7 - 2°/comma - del C.c.n.l. l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito per settimana come segue:

	anno 1967	anno 1968	anno 1969
per i mesi di gennaio novembre e dicembre	40	40	40
per i mesi di febbraio marzo luglio agosto settembre e ottobre	45	44	43
per i mesi di aprile maggio e giugno	50	48	46

L'orario normale contrattuale di lavoro potrà essere ripartito su cinque giorni per settimana in modo da esonerare gli operai dal prestare attività lavorativa nella giornata del sabato.

Resta comunque inteso che l'orario normale settimanale di lavoro non verrà protratto oltre le ore 13 del sabato.

Le ore non lavorate nel giorno di sabato verranno recuperate negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

Art. 3  
INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del c.c.n.l., resta fissata nella misura del 9 % da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

Art. 4  
LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del 2° comma dell'art. 24 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p.3 dell'art. 21 del contratto.

*Manovale*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

...del contratto...  
...del contratto...

ART. 10  
CIVILE DI LAVORO

In relazione al contratto di lavoro...  
...del contratto...

Art. 10 - Contratti di lavoro

40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43

...del contratto...  
...del contratto...

Il contratto di lavoro...  
...del contratto...  
...del contratto...

ART. 11  
CIVILE DI LAVORO

In relazione al contratto di lavoro...  
...del contratto...

ART. 12  
CIVILE DI LAVORO

Il contratto di lavoro...  
...del contratto...  
...del contratto...

...del contratto...  
...del contratto...

Art. 5  
LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 6  
MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 42, 49 e 50 del c.c.n.l., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 63 del c.c.n.l.

Art. 7  
TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (vedi p.3 art. 21 del contratto) di cui all'art. 34 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30 %, così composta:

- gratifica natalizia.....	10,00 %
- ferie.....	5,60 %
- festività nazionali e infrasettimanali.....	6,70 %
Totale.....	<u>22,30 %</u>

DICHIARAZIONE A VERBALE

A conferma di quanto riportato all'art.34 del c.c.n.l. 25/11/1966, si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

Art. 8  
APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del c.c.n.l. 18/12/1954 espressamente richiamato all'art. 61 del c.c.n.l. 25/11/1966 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciato da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di due anni col rispetto comunque del minimo di un anno di apprendistato.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures at the bottom of the page*



LAVORI IN ALTA TENSIONE

Con riferimento all'art. 26 del c.c.a. 19/1974...  
sta montata viene conservata nella misura del 10% da calcolare  
sulla base della ripartizione di cui all'art. 21 del c.c.a.  
tratto, nei lavori eseguiti oltre i 200 metri dal livello del mare;  
la questione del trasporto degli operai in caso di lavori alti in  
tralicci come lavorio, verrà definita caso per caso.

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIA E MALattia E ASSISTENZA SOCIALE

Il presente della suite e della...  
caricamento di lavoro, applicata a norma dell'art. 42, 43 e 50 del c.c.a.  
d.l. 30/1974 a favore della Cassa di...  
l'art. 43 del c.c.a. 19/1974.

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIA E MALattia E ASSISTENZA SOCIALE

La stessa percentuale applicata alla...  
21 del contratto) di cui all'art. 24 del c.c.a. 19/1974, a corrispondere del  
trattamento economico per ferie, gratia e malattia e festività,  
stabilita nel 22,50%, così composta:

- gratia ordinaria	10,00
- ferie	5,00
- festività nazionali e internazionali	7,50
<b>TOTALE</b>	<b>22,50</b>

TRATTAMENTO A VERBALE

A contare di quanto riferito all'art. 24 del c.c.a. 19/1974,  
si è fatto che la percentuale per ferie, festività e gratia...  
sta spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e  
di assenze di lavoro non conseguenti da cause lavoristiche in  
generi la percentuale deve essere computata in base all'orario...  
le di lavoro in vigore.

APPLICAZIONE

Con riferimento a quanto disposto dal 29 comma lett. c) dell'art. 21  
del c.c.a. 19/1974 espressamente richiamato all'art. 21 del  
c.c.a. 19/1974 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso  
della licenza a diploma di 1° grado rilasciato da scuole professionali  
il cui riconoscimento, in ordine di precedenza è rivolto al...  
con il rispetto comune del titolo di un anno di apprendistato.

Inoltre il periodo di apprendistato è ridotto di mezzo anno per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano il tirocinio a 17 anni compiuti.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte "F. Men<sup>u</sup>garoni" di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 62 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 9

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 62 del c.c.n.l., resta confermato nella misura del 0,60 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro a decorrere dal 1/1/1968.

Le parti contraenti si impegnano inoltre di procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

Art. 10

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa, resta fissata nella misura del 6 % (sulla retribuzione minima contrattuale e sulla indennità di contingenza) per tutte le ore effettivamente lavorate.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Associazione degli Industriali dichiara di rinviare alla scadenza del presente integrativo la sistemazione del compenso attrezzi di lavoro ed indennità di mensa in forme distinte ed autonome, con misure non collegate ad altri elementi retributivi.

Art. 11

PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. il premio di produzione viene istituito nella misura del 9 % a decorrere dal 1° gennaio 1967 (detto premio va calcolato su paga base di fatto e indennità di contingenza).

*Handwritten notes on the left margin: "Cassa Edile"*

*Vertical handwritten signatures and initials on the left margin, including "S. Rossi" and "M. Rossi".*

*Handwritten initials "S. Rossi" on the left margin.*

*Handwritten signatures at the bottom of the page, including "M. Rossi" and "S. Rossi".*

*Vertical handwritten signature on the right margin.*



Art. 12  
CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 63 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10 % degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

Con protocolli aggiuntivi del presente contratto le Associazioni territoriali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai comma 6, 7, 8 e 10 dell'art. 63 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 13  
QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 45 del c.c.n.l., vengono istituite le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45 % e 0,45 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art. 12 del contratto integrativo unitamente al contributo paritetico alla stessa dovuto ai sensi dello stesso articolo.

Art. 14  
INDENNITA' CONGIUNTURALE

La indennità congiunturale, istituita con accordo provinciale del 3 gennaio 1963, resta bloccata, ai sensi del paragrafo 19 del verbale d'accordo sottoscritto il 14/11/1963 presso il Ministero del Lavoro, nella cifra in atto al 31 dicembre 1963.

Art. 15  
ANZIANITA' DI MESTIERE

Con riferimento all'art. 38 del c.c.n.l. 25/11/1966, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere - stabilita nella misura dell'1 % dal 1° gennaio 1967 e del 2 % dal 1° gennaio 1968 - va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

*[Handwritten signature]*

Art. 13  
CASSA SUEDE

Il contratto a favore della Cassa Suedese di cui all'art. 13 del  
c.c.a.s. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10 e degli  
elementi della retribuzione cui quali è compresa la percentuale  
per ferie, festività e prestazioni straordinarie, a carico di lavoro  
fornitura (0,55 e 0,55 rispettivamente) del datore di lavoro  
e del lavoratore.  
Con protocolli applicativi del presente contratto, la Associazione  
contrattuali dovranno provvedere agli adempimenti di cui al cap.  
art. 13, 2 e 10 dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 14  
CASSA DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 13 del c.c.a.s., vengono  
fissate le quote di servizio sindacale e la misura complessiva del  
0,55 e di calcolo degli elementi della retribuzione di cui all'  
art. 13 del contratto alla Cassa Suedese, a carico di lavoro fornita  
e del datore di lavoro (0,55 e 0,55 rispettivamente) del datore di lavoro e del  
lavoratore.  
La quota di servizio sindacale a carico del datore di lavoro e del  
datore di lavoro sulla retribuzione di cui all'art. 13 del  
c.c.a.s. è pari a:  
La quota di servizio sindacale a carico del datore di lavoro è pari  
al 1,10 e di cui all'art. 13 del contratto integrativo  
addebitato al contratto part-time e di cui all'art. 13 del  
c.c.a.s. stesso articolo.

Art. 15  
INDENNITA' DI LICENZIA

La indennità di licenzia, dell'art. 15 del contratto nazionale del  
1 gennaio 1967, resta invariata, al pari del paragrafo 15 del verba-  
le d'accordo sottoscritto il 14/11/67 presso il Ministero del Lav.  
e, nella parte in atto al 31 dicembre 1967.

Art. 16  
ANZIANITA' DI MERITO

Con riferimento all'art. 16 del c.c.a.s., si stabilisce  
che dovute dal datore di lavoro a carico del lavoratore alla  
anzianità di merito - stabilita nella misura dell'1,10 del 1° gennaio  
1967 e del 2° gennaio 1967 - la differenza sugli elementi  
della retribuzione cui quali è compresa la percentuale per ferie,  
festività e prestazioni straordinarie.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

Le Associazioni territoriali contraenti del presente contratto provvederanno a stabilire, con protocollo aggiuntivo, le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, nonché la composizione ed i compiti degli organi di amministrazione e di controllo preposti alla speciale gestione.

Art. 16  
COMITATO TECNICO PARITETICO

In conformità a quanto previsto dall'art. 58 del c.c.n.l. viene istituito in Provincia di Pesaro un Comitato Tecnico Paritetico composto di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 17  
VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° gennaio 1967 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1969.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  
- COLLEGIO DEI COSTRUTTORI -

*[Handwritten signatures of the Industrial Association and Constructors College]*

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

*[Handwritten signature of Fe.N.E.A.L. - U.I.L.]*

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

*[Handwritten signature of F.I.L.C.A. - C.I.S.L.]*

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

*[Handwritten signatures of F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.]*

Q  
F  
S  
A  
M

... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...

A  
M  
S  
A  
M

... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...

X  
A  
M  
S  
A  
M

... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

Q  
Z  
O  
R  
Z

... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...  
... della ...